



**Proposte di variazione  
Elenco bellezze  
naturali e revisione e  
apposizione vincoli  
paesaggistici\***





\* Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 137 del D. Lgs. 42/2004, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe (L.r. 63 del 1994 art. 5 comma 3 "NORME PER LA SUBDELEGA ALLE PROVINCE DELLE FUNZIONI CONCERNENTI LA MATERIA DEI BENI AMBIENTALI").

Qualora la commissione non proceda alle proprie valutazioni entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta formulata ai sensi dell'articolo 138, ovvero laddove il provvedimento regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico non venga comunque emanato entro il termine di un anno dalla predetta richiesta, il direttore regionale può chiedere al Ministero di provvedere in via sostitutiva (*Provvedimenti ministeriali* - Art. 141, comma 1, del D. Lgs. 42/2004).